

CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI DELL'AZIENDA

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemiladiciassette, presso la sede dell'A.S.P. Opere Sociali di N.S. Di Misericordia, nei locali siti in Savona, Via Paleocapa 4/3, con la presente scrittura privata

TRA

- l'A.S.P. Opere Sociali N. S. di Misericordia, di seguito per brevità "Azienda", con sede in Savona, Via Paleocapa 4/3, Codice Fiscale 80004470094, rappresentata dal Sig. Francesco Cazzato, nato a Albisola Superiore (SV) il 3/12/1956, in qualità di Direttore, in esecuzione della determina dirigenziale n. 2 del 11 gennaio 2017

E

- la Società Cooperativa Sociale di Solidarietà a R.L. "COEDIS" con sede legale in Albissola Marina (SV), Via delle Industrie n. 226/F, Partita IVA 00862360096, iscritta nel Registro delle Imprese di Savona ed All'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, rappresentata nel presente atto a tutti gli effetti dalla Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa stessa, che nel prosieguo dell'atto verrà denominata "Impresa"

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda, con il presente contratto, affida il servizio di pulizia dei locali dell'immobile sito in Savona, Via Paleocapa 4/3, adibito a sede degli

uffici dell'A.S.P. Opere Sociali di N. S. di Misericordia, di superficie complessiva pari a mq. 470, per il periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2019 all'Impresa, che a mezzo del suo rappresentante accetta e si obbliga, nella più ampia e generale forma, ad eseguire a perfetta regola d'arte.

Le prestazioni per la pulizia dei menzionati locali consistono nelle attività dettagliatamente elencate nell'apposito capitolato denominato "Adempimenti per il servizio di pulizia degli uffici", che, letto, approvato e sottoscritto dalle parti contraenti in segno di accettazione in calce e a margine di ciascun foglio, si allega sotto la lettera "A" al presente contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Impresa espressamente dichiara ed afferma di aver visionato il predetto immobile e valutato tutte le condizioni e le circostanze nel formulare la propria offerta di euro 9.600,00 – quale prezzo netto annuo offerto a corpo, IVA esclusa.

ART. 2

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

I lavori di pulizia dovranno essere esattamente svolti secondo le condizioni, le modalità e le periodicità (giornaliera, settimanale, quindicinale, mensile e semestrale) indicate nel capitolato di cui al precedente art. 1.

Resta a carico dell'Azienda la fornitura, nei limiti di quanto occorra all'esecuzione dell'appalto, di acqua ed energia elettrica in punti facilmente accessibili. Per i punti inaccessibili, l'Impresa dovrà completamente provvedere a sua cura e spese.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

L'Impresa espressamente accetta che tutte le prestazioni contrattuali dovranno di norma eseguirsi durante l'orario di apertura dell'Azienda, durante lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali ed al sabato.

L'Impresa si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e senza recare intralci, disturbi e/o interruzioni alle attività del Committente stesso.

L'Impresa altresì rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa e/o richiesta di compensi, indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura, ove l'esecuzione delle attività contrattuali dovesse essere ostacolata e/o resa più onerosa dalle funzioni istituzionali dell'Azienda.

ART. 4

(PRODOTTI E MACCHINE DA UTILIZZARE PER LE PRESTAZIONI)

L'Impresa espressamente assicura che tutti i prodotti chimici da utilizzare per le prestazioni di pulizia sono registrati presso il Ministero della Salute e rispondono anche per "biodegradabilità", "dosaggi", ed "avvertenze di pericolosità" alle vigenti normative e risponderanno a quelle che dovessero essere emanate.

L'impresa dichiara che tutti i prodotti sono accompagnati da scheda tecnica e di sicurezza CE comprendente: a) i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza, nonché le indicazioni per il primo intervento; b) i numeri di telefono dei centri antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

L'Impresa afferma, altresì, che tutte le macchine da adoperare per la pulizia sono certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e che gli aspiratori per la polvere sono provvisti, secondo le disposizioni di legge, di meccanismo di filtraggio d'aria in uscita.

L'Impresa in ogni caso si obbliga ad operare con la massima diligenza affinché prodotti, attrezzature e/o modalità operative utilizzate per l'asportazione dello sporco non comportino alterazioni e/o danni alle superfici trattate.

In caso di utilizzo di prodotti e/o di macchine non a norma e/o di prodotti sprovvisti della scheda di sicurezza, l'Azienda applicherà per ogni e ciascuna inadempienza la penale di euro 100,00 (cento virgola zero zero), da rivalere sulla garanzia fideiussoria e/o da detrarre da ogni somma dovuta all'Impresa a qualsiasi titolo.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni previste nel presente articolo sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

I predetti oneri sono remunerati con il corrispettivo stabilito nel successivo art. 9 e pertanto, l'Impresa per tali oneri, di cui comunque si assume ogni rischio, non potrà a qualsiasi titolo chiedere, vantare e/o pretendere compensi, rimborsi e/o indennizzi di qualunque natura.

ART. 5

PERSONALE ADDETTO ALLE PRESTAZIONI

L'Impresa espressamente dichiara che il personale addetto ai servizi è abilitato ai sensi di legge, ha adeguata preparazione professionale per i prodotti e le macchine da utilizzare e possiede specifiche conoscenze tecniche anche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Il personale dovrà svolgere le prestazioni in divisa da lavoro, conforme alle vigenti disposizioni e a quelle che dovessero essere emanate. Per patto espresso la divisa dovrà essere fornita dall'Impresa a sua cura e spese.

L'Impresa è tenuta a far assoggettare il personale incaricato ai controlli che l'Azienda dovesse decidere, ivi compresa la richiesta di fornire per ciascun addetto gli estremi anagrafici e un documento ufficiale di riconoscimento.

Il personale addetto non potrà fumare, usare apparecchi a fiamma libera, manipolare materiali incandescenti e/o rimuovere per qualsiasi motivo volumi, registri ed altro dalle scaffalature, assumendo l'Impresa ogni responsabilità in merito; l'Impresa dovrà comunicare tali divieti al proprio personale che, comunque, dovrà mantenere nei luoghi di lavoro una adeguata disciplina.

ART. 6

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Nel caso di sostituzione per qualunque motivo degli addetti alle prestazioni di pulizia, l'Impresa, a sua cura e spese, dovrà produrre all'Azienda le copie dei contratti di assunzione del nuovo personale e comunicare per iscritto i nominativi, le qualifiche ed i numeri di iscrizione all'INPS e all'INAIL di tale personale.

ART. 7

ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI DA PARTE DELL'AZIENDA

L'Impresa, senza nulla eccepire, riconosce espressamente all'Azienda di eseguire ed effettuare, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, ispezioni e verifiche per accertare l'esatto adempimento da parte

dell'Impresa del servizio prestato secondo la periodicità, le condizioni e le modalità previste nel presente atto.

ART. 8

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia oggetto del presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2019.

Alla scadenza, il presente contratto perderà la sua efficacia senza bisogno di adempiere alcuna formalità.

ART. 9

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio di pulizia, oggetto del presente contratto, è stabilito globalmente e forfetariamente in complessivi euro 28.800,00 (Ventottomilaottocento virgola zerozero) netti, oltre I.V.A.

Tale corrispettivo verrà liquidato in rate mensili posticipate dell'importo ciascuna di euro 800,00 oltre I.V.A.

L'Impresa, senza sollevare eccezioni e/o riserve, espressamente dichiara che il predetto corrispettivo include e comprende anche tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni relative al presente appalto; il costo e la manodopera del personale impiegato e tutti i relativi contributi; gli oneri, dei quali comunque si assume ogni rischio, previsti nel precedente art. 4, ultimo comma, e nei successivi artt. 21, 22 e 23; tutti gli altri oneri inerenti alle prestazioni a suo carico previsti nel presente atto e derivanti dalle vigenti disposizioni di qualsiasi natura e/o da quelle che venissero emanate;

qualunque altra attività necessaria e/o connessa ed ogni relativa spesa per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto.

ART. 10

ESCLUSIONE REVISIONE CORRISPETTIVO

E' espressamente esclusa a qualsiasi titolo la revisione del corrispettivo stabilito nel precedente art. 9, determinato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. Pertanto, tale corrispettivo rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l'Impresa stessa, anche in deroga all'art. 1664 c.c., di ogni rischio e/o alea.

L'Impresa, quindi, per nessun motivo potrà vantare e chiedere a qualsiasi titolo indennizzi di qualunque natura, compensi, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere ovvero adeguamenti e/o aumenti del predetto corrispettivo.

ART. 11

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il complessivo importo netto contrattuale di euro 28.800,00 I.V.A. esclusa, verrà corrisposto dall'Azienda in ragione delle prestazioni regolarmente eseguite a perfetta regola d'arte e su presentazione di regolari fatture in 34 rate mensili posticipate, ciascuna dell'importo di euro 800,00 (ottocento virgola zerozero), oltre I.V.A.

Le fatture, da intestare all'A.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia, dovranno essere spedite o consegnate alla sede della stessa senza l'addebito di alcuna spesa amministrativa e/o di spedizione.

Per patto espresso, compete esclusivamente all'Azienda accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contabilizzate nelle fatture.

I pagamenti avverranno, salvo l'applicazione di eventuali penali, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle fatture (data del protocollo).

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario.

ART. 12

GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia del perfetto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, l'Impresa ha prestato garanzia fideiussoria di euro 936,00 (novecentotrentasei virgola zerozero).

Resta convenuto che l'Azienda ha la facoltà di valersi della menzionata garanzia fideiussoria nel modo più conveniente ai propri interessi, sia per il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione totale o parziale del presente atto, sia per il pagamento di penalità in cui l'Impresa incorresse, salva sempre la facoltà di far valere ogni maggior diritto, nonché di esperire ogni altra azione ove la ripetuta garanzia fideiussoria risultasse insufficiente.

La predetta garanzia verrà svincolata dall'Azienda quando consti che ad essa nulla sia dovuto e che nessuna pendenza abbia lasciato l'Impresa.

Quest'ultima, entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della richiesta scritta inviata via fax all'Azienda, è tenuta a integrare la garanzia di cui l'Azienda si sia avvalsa in tutto o in parte.

Trascorso infruttuosamente il termine dei predetti 15 (quindici) giorni, considerato essenziale ex art. 1457 c.c., il presente contratto si risolverà automaticamente di diritto senza bisogno di diffida e/o di procedimento giudiziario e l'Impresa dovrà risarcire tutti i danni causati all'Azienda.

ART. 13

INADEMPIENZE E PENALITA'

Oltre alle ipotesi previste nel precedente art. 4, comma cinque, l'Azienda, riservandosi di chiedere la risarcibilità del danno ulteriore, applicherà la seguente penale, fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo lordo annuo, pari a dodici mensilità:

- euro 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni giorno lavorativo, rispetto alla frequenza stabilita nel precedente art. 2 (ovvero nel capitolato allegato al presente atto sotto la lettera "A"), di inadempimento totale delle prestazioni.

Per giorni lavorativi si intendono quelli dal lunedì al sabato, esclusi quindi domenica e festivi.

Se le prestazioni di pulizia non verranno effettuate a perfetta regola d'arte, l'Azienda richiederà all'Impresa, con lettera raccomandata A.R., di provvedere entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione di tale lettera. Trascorso infruttuosamente il predetto termine di 5 (cinque) giorni, l'Azienda applicherà, salvo la risarcibilità del danno ulteriore e fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo annuale, I.V.A. esclusa, la penale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per ogni giorno solare di ritardo.

L'Azienda comunicherà all'Impresa, con lettera raccomandata A.R., ogni deficienza riscontrata e l'applicazione di eventuali penali, da rivalere sulla garanzia fideiussoria e/o da detrarre da ogni somma dovuta all'Impresa a qualsiasi titolo.

ART. 14

RISOLUZIONE DI DIRITTO

Oltre ai casi previsti dagli artt. 12 e 19, il presente atto potrà risolversi nelle ipotesi di cui al comma successivo.

L'Impresa, senza sollevare eccezioni e/o riserve, espressamente riconosce all'Azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto per la seguente inadempienza:

- l'inadempienza totale delle prestazioni convenute, descritte nel capitolato allegato al presente contratto sotto la lettera "A", qualora l'Impresa abbia sospeso il servizio per 7 (sette) giorni solari consecutivi.

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal verificarsi della inadempienza prevista nel precedente comma, l'Azienda potrà comunicare all'Impresa, con lettera raccomandata A.R., di avvalersi della clausola risolutiva espressa, i cui effetti si produrranno dalla ricezione di tale comunicazione.

A seguito della risoluzione l'Azienda, ferma restando l'applicazione della penale di cui all'art. 13, comma primo, potrà chiedere il risarcimento del danno ulteriore e diverso non coperto dalla penale stessa.

Ai fini del presente articolo, per giorni lavorativi si considerano quelli dal lunedì al sabato, esclusi quindi domenica e festivi.

ART. 15

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa assicura e garantisce che provvederà direttamente con proprio personale all'esecuzione dei servizi contemplati nel presente contratto. E' comunque esclusa qualsiasi forma di subappalto totale o parziale.

ART. 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' assolutamente vietato all'Impresa cedere, a qualsiasi titolo e a pena di nullità, il presente servizio.

E' inoltre assolutamente vietato all'Impresa cedere, anche parzialmente, i crediti derivanti dal presente contratto.

ART. 17

**RECESSO PER IMPOSSIBILITA' TOTALE O PARZIALE DI
UTILIZZARE I LOCALI**

L'Impresa senza sollevare eccezioni e/o riserve, espressamente riconosce all'Azienda, previo preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il diritto di recedere unilateralmente e in qualsiasi momento dal presente contratto in caso di impossibilità totale o parziale da parte dell'Azienda di utilizzare per qualsiasi motivo i locali di tale sede.

Il preavviso, da comunicare all'Impresa con lettera raccomandata A.R., decorrerà dalla ricezione di tale lettera. Trascorsi 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della predetta lettera, per patto espresso si conviene che il recesso produrrà automaticamente i suoi effetti giuridici. L'Impresa dovrà, quindi, cessare tutte le prestazioni ed essa avrà diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente eseguiti prima dell'operatività del recesso.

L'Impresa, inoltre, sempre senza sollevare eccezioni e/o riserve, espressamente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa, pure di natura risarcitoria, e a indennizzi, rimborsi e/o ulteriori compensi di qualsiasi natura, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 c.c.

ART. 18

RECESSO

L'Impresa, senza sollevare eccezioni e/o riserve di qualunque natura, espressamente riconosce all'Azienda, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, il diritto di recedere unilateralmente ed in qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso di 15 (quindici) giorni naturali e continuativi.

Il preavviso, da comunicare all'Impresa con lettera raccomandata A.R., decorre dalla ricezione di tale lettera. Trascorsi 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della predetta lettera, per patto espresso si conviene che il recesso produrrà automaticamente i suoi effetti giuridici. L'Impresa dovrà, quindi, cessare tutte le prestazioni ed essa avrà diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente eseguiti prima dell'operatività del recesso.

A seguito di quest'ultimo, l'Impresa, altresì, espressamente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, pure di natura risarcitoria, e a indennizzi, rimborsi e/o ulteriori compensi di qualsiasi natura, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 c.c.

L'Impresa, inoltre, sempre senza sollevare eccezioni e/o riserve di qualunque natura espressamente riconosce all'Azienda il diritto di recedere unilateralmente dal presente atto, in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora sia depositato contro l'Impresa stessa un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero ove venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa.

Nel caso in cui l'Azienda, con lettera raccomandata A.R. da inviare all'Impresa, esercitasse il diritto di recesso, quest'ultimo produrrà automaticamente i suoi effetti giuridici dalla ricezione di tale lettera. Pertanto, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni ed essa avrà diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente eseguiti prima dell'efficacia del recesso.

L'Impresa, inoltre, espressamente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, pure di natura risarcitoria, e a indennizzi, rimborsi e/o ulteriori compensi di qualsiasi natura, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 c.c.

ART. 19

CONDANNA DI AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI E RESPONSABILI TECNICI OVVERO LORO

ASSOGGETTAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

L'Impresa espressamente riconosce all'Azienda la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ove taluno dei componenti l'organo di amministrazione siano condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Pertanto, l'Azienda, entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi dall'acquisizione della formale notizia di una delle summenzionate

situazioni, potrà comunicare all'Impresa, con lettera raccomandata A.R., di avvalersi della clausola risolutiva espressa, i cui effetti si produrranno dalla ricezione di tale lettera.

A seguito della risoluzione, l'Impresa dovrà risarcire tutti i danni causati all'Azienda.

Ai fini del presente articolo, per giorni lavorativi si intendono quelli dal lunedì al venerdì, esclusi quindi sabato e festivi.

ART. 20

RAPPRESENTANZA LEGALE

La decadenza o la cessazione dalla carica della persona che ha la legale rappresentanza dell'Impresa, anche se avvenga ope legis o per fatto previsto nello statuto sociale, deve essere tempestivamente notificata all'Azienda.

ART. 21

RESPONSABILITA'

L'Impresa si obbliga ad adottare nell'esecuzione di tutte le attività contrattuali, oggetto del presente contratto, ogni cautela per garantire l'incolumità di persone e/o di cose, nonché per evitare qualsiasi danno.

L'Impresa, inoltre si assume ogni responsabilità sia in caso di infortuni sul lavoro del personale addetto alle prestazioni pattuite sia in caso di danni recati a persone e/o a cose, queste ultime tanto dell'Azienda quanto di terzi.

Comunque, l'Impresa, senza sollevare eccezioni e/o riserve, si obbliga espressamente a manlevare e a tenere indenne l'Azienda da pretese, da richieste di indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura che i terzi,

compresi i dipendenti dell'Azienda dovessero avanzare per qualsiasi danno cagionato ad essi e/o alle loro cose dal personale adibito ai servizi contemplati nel presente contratto.

ART. 22

SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa si obbliga nella più ampia e generale forma ad osservare, nell'esecuzione dei servizi pattuiti, tutte le vigenti disposizioni e quelle che dovessero essere emanate in materia di prevenzione infortuni, tutela dell'ambiente, igiene del lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché a farle rispettare ai propri dipendenti.

L'Impresa espressamente dichiara che il personale incaricato ha ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare anche in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, si assume l'obbligo di dotare i propri dipendenti, incaricati di svolgere i servizi, di quei dispositivi di protezione contemplati dalla normativa in vigore e da quella che dovesse essere emanata.

Tutti gli oneri derivanti dal presente articolo sono ad esclusivo e totale carico dell'Impresa. I predetti oneri sono in ogni caso remunerati con il corrispettivo complessivo stabilito nel precedente art. 9 e, pertanto per tali oneri l'Impresa, di cui si assume comunque ogni rischio, non potrà a qualsiasi titolo chiedere, vantare e/o pretendere compensi, rimborsi e/o indennizzi di qualunque natura.

L'Impresa, senza sollevare eccezioni e/o riserve, si impegna espressamente a manlevare e a tenere indenne l'Azienda da tutte le

conseguenze relative all'inosservanza di norme, disposizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, di tutela dell'ambiente e di igiene del lavoro.

In particolare, l'Impresa dichiara e attesta il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale del proprio personale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e la conformità alla normativa di cui al D. Lgs. del 9/04/2008 n. 81, con espresso riferimento all'art. 74 e seguenti (Dispositivi di Protezione Individuale dei lavoratori), per quanto riguarda il personale che opererà specificamente presso la sede dell'Azienda.

ART. 23

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Impresa, assumendo a suo carico i relativi oneri, dovrà ottemperare nei confronti dei dipendenti a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni e/o da quelle che saranno emanate con riferimento ai contributi previdenziali e assicurativi in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, tra cui quelli per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa per tutta la durata del presente contratto.

L'Impresa, senza sollevare eccezioni e/o riserve, dichiara espressamente che tutti gli oneri di cui al presente articolo sono a suo esclusivo e totale carico, in quanto sono stati considerati e valutati nella quantificazione del corrispettivo complessivo fissato nel precedente art. 9.

Pertanto, l'Impresa, con riferimento ai predetti oneri, di cui comunque si assume ogni rischio, dichiara che non potrà a qualsiasi titolo chiedere, pretendere e/o vantare compensi, rimborsi e/o indennizzi di qualunque natura.

ART. 24

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Impresa, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, consente al trattamento dei propri dati personali, ai fini del presente contratto.

ART. 25

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in merito al presente atto è competente in via esclusiva il foro di Savona. A tutti gli effetti l' Impresa elegge domicilio presso la propria sede legale di Albissola Marina (SV), Via delle Industrie n. 226/F.

ART. 26

SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 1 della legge 27/12/1975, n. 790, sono a carico dell'Impresa le spese di bollo ed ogni altra inerente al presente contratto.

ART. 27

ONERI FISCALI

L'Impresa dichiara di essere soggetta per le prestazioni di cui al presente contratto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura del 22 (ventidue) per cento, per la quale ha diritto di rivalsa secondo le norme contenute nel D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, è, quindi, soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Savona, _____

Per l'A.S.P. Opere Sociali

Il Direttore

Per La Cooperativa

Il Legale Rappresentante